

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 190

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 luglio 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D126/15

Roma, 9 luglio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Ono presidente, trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito

Cari saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), al fine di attuare la direttiva 2013/39/UE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica della direttiva del Consiglio 2008/105/CE, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva 2013/39/UE è stata emanata ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della citata direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE.

Con la direttiva 2013/39/UE si è data, infatti, attuazione ad una delle misure strategiche delineate al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver individuato, con la decisione n. 2455/01/CE, un elenco di 33 sostanze cosiddette prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose, e, con la direttiva 2008/105/CE, i relativi standard di qualità ambientale (SQA), il legislatore europeo, al fine di elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico, ha adottato la direttiva 2013/39/UE. La direttiva aggiunge, infatti, 12 nuove sostanze, con relativo SQA, al citato elenco delle sostanze chimiche prioritarie, così suddivise:

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenox, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
- sostanze usate in prodotti biocidi: cibutrina, diclorvos, terbutrina;
- sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
- sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.

La nuova direttiva rivede, inoltre, gli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, definisce i termini entro i quali dare esecuzione al monitoraggio per dette sostanze ed introduce l'obbligo di monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze, nonché l'obbligo di monitorare le sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

L'obiettivo è quello di raggiungere il buono stato chimico entro il 2021, con riferimento alle sostanze già presenti nell'elenco della direttiva 2008/105/UE, di cui sono stati revisionati gli SQA ed entro il 2027, con riferimento alle nuove sostanze.



Il provvedimento all'esame, predisposto secondo la tecnica della novella legislativa, apporta modifiche agli articoli 74 (Definizioni) e 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) ed all'allegato I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. La direttiva 2013/39/UE, di cui si propone il recepimento, integra, infatti, le disposizioni della direttiva quadro 2000/60/CE, che è stata trasposta nel nostro ordinamento con il citato decreto legislativo n. 152/2006.

Si passa di seguito alla illustrazione dei singoli articoli, con la precisazione che i rinvii alla direttiva 2013/39/UE, che si recepisce, sono effettuati avendo a riferimento la versione consolidata della direttiva 2008/105/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.

Si sottolinea, inoltre, che le modifiche previste alle lettere da a) ad f), che intervengono sui citati articoli 74 e 78 ed introducono gli articoli aggiuntivi 78-nonies, 78-decies e 78-undecies, sono volte, oltre che a prevedere le disposizioni della nuova direttiva, anche a coordinare ed aggiornare disposizioni vigenti necessarie per dare piena attuazione alla stessa direttiva. Le modifiche di cui alle lettere da g) ad n) intervengono, invece, sull'allegato 1 alla Parte Terza per conformarlo alla direttiva europea e per operare un coordinamento delle disposizioni dello stesso allegato, al fine di eliminare termini oramai decorsi ed evitare inutili sovrapposizioni che renderebbero di difficile applicazione le disposizioni del provvedimento in esame, creando ambiguità nella loro interpretazione.

L'articolo 1 definisce le modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Più in dettaglio:

- **la lettera a)** sostituisce la lettera z dell'articolo 74, comma 2, dando una nuova definizione di "buono stato chimico delle acque superficiali" coerente con l'articolo 3, paragrafo 1-bis, lett. i) e ii), della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, che ha introdotto nuovi termini per il raggiungimento degli obiettivi ambientali;

- **la lettera b)** prevede l'introduzione, alla lettera li) dell'articolo 74, comma 2, (Definizioni), dell'acronimo di standard di qualità ambientale (SQA);

- **la lettera c)** introduce le lettere uu-sexies e uu-septies all'articolo 74, comma 2, al fine di prevedere le definizioni di "matrice" e di "taxon del biota" di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

- **la lettera d)**, prevede la sostituzione del vigente articolo 78 (Standard di qualità per le acque superficiali) del decreto n.152 del 2006. Il nuovo articolo 78, rubricato "Standard di qualità ambientale per le acque superficiali", individua, ai commi da 1 ad 8 ed al comma 12, le disposizioni necessarie per dare attuazione all'articolo 3 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. In particolare, definisce in maniera puntuale la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali in relazione alle sostanze con SQA modificati ed alle sostanze di nuova introduzione, come previsto all'art. 3, paragrafi 1, 1-bis e 2 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. Definisce, inoltre, le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi inerenti l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e le prestazioni delle metodiche analitiche, in caso di scelta di matrici alternative a quelle indicate nello stesso decreto, così come previsto all'articolo 3, paragrafi 3, 3-bis e 4 della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.

Le disposizioni previste ai commi 9, 10, 11 e 13 coordinano ed aggiornano disposizioni del vigente articolo 78 che si ripropongono in quanto necessarie per dare piena attuazione alla nuova direttiva. In particolare, il comma 10 del nuovo articolo 78 introduce alcuni criteri per la selezione



dei siti in cui viene effettuata l'analisi della tendenza, nonché l'obbligo di rendere disponibile, entro il 31 dicembre 2015, l'elenco di detti siti, secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.

Il comma 13, infine, prevede espressamente che le disposizioni dell'articolo 78 concorrono a conseguire gli obiettivi di riduzione e di eliminazione, rispettivamente, delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, entro 20 anni dall'inserimento delle stesse sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie, da parte del Parlamento europeo;

- **la lettera e)** introduce il comma 1-bis al vigente articolo 78-septies (Calcolo dei valori medi), al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3-ter della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, relative ai criteri per la definizione dello stato chimico globale nel caso delle sostanze per le quali le metodiche analitiche non rispettino i requisiti definiti in base alla direttiva 2009/90/CE;

-**la lettera f)** prevede l'introduzione dei seguenti articoli aggiuntivi:

l'articolo 78-nonies (Aggiornamento piani di gestione) che definisce disposizioni ulteriori in materia di aggiornamento dei piani di gestione, con particolare riferimento ai requisiti delle metodiche analitiche utilizzate, alle motivazioni delle scelte delle matrici di monitoraggio, alle giustificazioni delle frequenze applicate per il monitoraggio, nonché alle giustificazioni per gli SQA nazionali definiti per la colonna d'acqua per esaclorobenzene ed esaclorobutadiene e per il biota per il DDT, così come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, lett. a), b) e c), della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

l'articolo 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze), prevede la possibilità di presentare, per alcune sostanze che hanno caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità, mappe supplementari in cui le informazioni dello stato chimico relative a tali sostanze vengono presentate separatamente per consentire di evidenziare i miglioramenti raggiunti per le altre sostanze che non presentano analoghe caratteristiche, così come previsto all'articolo 8-bis, paragrafo 1, lett. a), b) e c), della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

l'articolo 78-undecies (Elenco di controllo) introduce l'obbligo, previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, di effettuare il monitoraggio della lista di controllo elaborata dalla Commissione, da ultimo definita con la Decisione 2015/495, per facilitare il riesame periodico della lista delle sostanze prioritarie. L'articolo reca le disposizioni relative alle modalità di monitoraggio, secondo quanto previsto all'articolo 8-ter, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE, conferendo all'ISPRA il coordinamento di dette attività;

la lettera g) prevede la sostituzione delle seguenti tabelle del paragrafo A.2.6 (Stato chimico) della Sezione A "Stato delle acque superficiali") della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di adeguarle alle disposizioni della nuova direttiva:

- **la tabella 1/A "Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità"**, nella quale:
 - sono state inserite le nuove sostanze prioritarie e pericolose prioritarie ed è stato eliminato l' SQA per il mercurio per la colonna d'acqua, secondo quanto previsto



all'allegato 1, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

è stata modificata la nota 12, secondo quanto previsto all'allegato I alla direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

è stato introdotto il riferimento alla linea guida italiana sul monitoraggio del biota, al fine di chiarire l'applicabilità degli SQA riportati nella tabella per tale matrice;

è stato inserito lo SQA "nazionale" relativo alla sostanza DDT;

sono stati introdotti nuovi criteri relativi alle matrici utilizzate per la classificazione dei corpi idrici superficiali, così come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

- **la tabella 2/A** "Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri", nella quale sono state eliminate le sostanze per le quali, nella tabella 1/A, sono riportati SQA per il biota;
- **la tabella 3/A** "Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza", nella quale sono stati introdotti i parametri di due nuove sostanze prioritarie, i composti PCB e Diossine, oggi previste alla tabella 3/B, che reca standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco delle priorità;

la **lettera h)** stabilisce la soppressione del paragrafo A.2.6.1 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, in quanto prevede disposizioni ormai superate che dovevano essere applicate entro i primi due anni del monitoraggio ovvero entro il 2011;

la **lettera i)** prevede la sostituzione della Tabella 1/B, della Sezione A.2.7., che reca l'elenco delle sostanze chimiche non prioritarie, i cosiddetti inquinanti specifici, a seguito della eliminazione delle sostanze Diclorvos ed Eptacloro, ora inserite alla Tab. 1/A, in virtù del loro nuovo status di sostanze, rispettivamente, prioritaria e pericolosa prioritaria. Prevede, inoltre, l'introduzione nella nuova tabella di alcune sostanze perfluorate, con i relativi SQA, insieme ad una nota esplicativa sulla tempistica dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure per tali sostanze, la cui presenza è stata ampiamente documentata dallo studio del CNR IRSA nelle acque della provincia di Vicenza. L'inserimento nella tabella 1/B di tali composti non discende dalla direttiva, ma costituisce una misura necessaria per poter effettuare la classificazione dei corpi idrici superficiali prevista dalla direttiva quadro 2000/60/CE ed è, comunque, una misura riconducibile alla strategia delineata dalla stessa direttiva quadro per combattere l'inquinamento idrico. Si precisa che dall'inserimento nella citata Tabella 1/B degli SQA relativi ai predetti composti non discende necessariamente un obbligo di monitoraggio da parte delle regioni, poichè la selezione delle sostanze da monitorare è effettuata dalle stesse regioni in base ai criteri stabiliti al paragrafo A.3.2 dell'allegato I;

la **lettera l)** prevede la sostituzione della tabella 3/B, di cui al paragrafo A.2.7.1, relativa a SQA per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione. Come già illustrato alla lettera g), le modifiche apportate alla tabella 3/B sono conseguenti a quelle introdotte alla tabella 3/A;



la lettera m) sostituisce il sottopunto 1.4.1 del punto 1.4, del paragrafo A.2.8.ter, “**Informazioni per l’analisi di tendenza**”, al fine di inserire, alle lettere da u) a cc), le nuove sostanze individuate dalla direttiva 2008/105/CE secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della stessa direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera n) prevede la sostituzione del paragrafo A.2.8.quater (Numeri UE Sostanze Prioritarie) della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di aggiungere, ai numeri da 34 a 45, le nuove sostanze ed i relativi numeri, secondo quanto previsto all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato X alla direttiva 2000/60/CE, così come modificata dall’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2013/39/UE;

la lettera o) modifica il paragrafo A.3.5 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di introdurre la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio delle sostanze PBT, in conformità all’articolo 8-bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera p) prevede la modifica della tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di introdurre la nota 18 relativa alla riduzione della frequenza di monitoraggio, secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera q) prevede la modifica della tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006, al fine di introdurre la nota 14 relativa alla riduzione della frequenza di monitoraggio (punto 2), come previsto all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE;

la lettera r) modifica il paragrafo A.3.6 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza del decreto n. 152 del 2006 ed introduce l’obbligo di utilizzare protocolli normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI per i saggi biologici qualora eseguiti. Tale modifica è conseguente alla soppressione del paragrafo A.2.6.1, prevista alla lettera h) e si è resa necessaria per mantenere la previsione di un obbligo ancora attuale;

la lettera s) prevede la sostituzione della tabella 4.5/a di cui al paragrafo A.4.5 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1, al fine di renderla coerente con le modifiche introdotte al paragrafo A.2.7.1, previste alla lettera l), che consistono nell’eliminazione della possibilità di utilizzare gli SQA della tabella 3B relativi alla matrice sedimento per la valutazione dello stato degli elementi chimici a sostegno. Inoltre, è stato corretto il riferimento alla lettera A.2.6, dato che l’esatto riferimento è la lettera A.2.7.



L'articolo 2 individua le disposizioni di carattere finanziario.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

La direttiva 2013/39/UE è stata emanata ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE.

La direttiva 2013/39/UE costituisce una delle misure della più ampia strategia delineata al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver adottato, con decisione n. 2455/01/CE, un elenco che annovera 33 sostanze prioritarie che destano particolari timori a livello comunitario ed individuato con la direttiva 2008/105/CE misure specifiche in materia di controllo dell'inquinamento e di standard di qualità ambientale (SQA) con la direttiva 2013/39/UE, sulla base del riesame effettuato dalla Commissione europea, è stato modificato l'elenco delle sostanze prioritarie introducendo standard di qualità ambientale più restrittivi per alcune e integrando l'elenco con ulteriori 12 sostanze con lo scopo di elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico.

La nuova direttiva aggiunge, infatti, ulteriori 12 nuove sostanze, con relativo SQA, al citato elenco delle sostanze chimiche prioritarie, così suddivise:

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenox, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
- sostanze usate in prodotti biocidi: cibufrina, diclorvos, terbutrina;
- sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
- sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.

Inoltre, rivede gli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, definisce i termini entro i quali dare esecuzione al monitoraggio per dette sostanze ed introduce

l'obbligo di monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze, nonché l'obbligo di monitorare le sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito principalmente dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, che lo schema di provvedimento in esame va ad integrare, secondo la tecnica della novella normativa. Con il citato decreto n. 152 del 2006 è stata, infatti, trasposta la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui la direttiva che si va a recepire, come sopra detto, costituisce implementazione. In particolare vengono modificati gli articoli 74 (Definizioni) e 78 (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali) e l'allegato I alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Il decreto legislativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in quanto trattasi di materie relative alla tutela ambientale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento in esame dà attuazione ad una norma comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Ad oggi risulta non risulta che altri Stati membri dell'Unione europea abbiano già provveduto a recepire la direttiva, considerato che il termine per la sua trasposizione verrà a scadere il prossimo 14 settembre 2015.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni previste dalla direttiva europea che recepisce:

- matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
- taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente;

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di assicurare il coordinamento fra le disposizioni recate dal decreto in esame e le disposizioni della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

Comunque, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee N° 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. -32 Biota Monitoring e n. 33 Analytical Methods for Biota Monitoring sarà resa disponibile una linea guida italiana con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Lo schema di recepimento è stato predisposto con l'ausilio degli Istituti scientifici nazionali di ricerca CNR IRSA, Istituto Superiore di Sanità ed ISPRA.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate,

L'intervento regolatorio all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

La direttiva 2013/39/UE è stata emanata ai sensi degli articoli 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) ed 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE.

Con la direttiva 2013/39/UE si è data, infatti, attuazione ad una delle misure strategiche delineate al citato articolo 16 per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o da gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico. Dopo aver individuato, con la decisione n. 2455/01/CE, un elenco di 33 sostanze cosiddette prioritarie, in quanto ritenute particolarmente pericolose, e, con la direttiva 2008/105/CE, i relativi standard di qualità ambientale (SQA), il legislatore europeo, sulla base del riesame effettuato dalla Commissione europea, ha modificato l'elenco delle sostanze prioritarie introducendo standard di qualità ambientale più restrittivi per alcune e integrando l'elenco con ulteriori 12 sostanze, con lo scopo di elevare il livello di protezione contro i rischi che tali sostanze prioritarie ed alcuni altri inquinanti comportano per l'ambiente acquatico.

La nuova direttiva aggiunge, infatti, ulteriori 12 nuove sostanze, con relativo SQA, al citato elenco delle sostanze chimiche prioritarie, così suddivise:

- sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenox, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxifen;
- sostanze usate in prodotti biocidi: cibutrina, diclorvos, terbutrina;
- sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
- sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.

Inoltre, rivede gli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie, definisce i termini entro i quali dare esecuzione al monitoraggio per dette sostanze ed introduce l'obbligo di

monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze, nonché l'obbligo di monitorare le sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

L'obiettivo del presente intervento regolatorio è quello del raggiungimento di un buono stato chimico delle acque superficiali attraverso l'istituzione di nuovi SQA per le sostanze prioritarie esistenti e l'introduzione di nuove sostanze prioritarie con i relativi SQA. In particolare, gli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli SQA per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027. Permane, altresì, l'obiettivo di ridurre progressivamente l'inquinamento provocato dalle sostanze prioritarie entro il 2015, ma anche di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie pericolose, al fine di realizzare un buono stato chimico in tutte le acque di superficie e concorrere al raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, di concentrazioni vicine ai livelli di fondo naturale per tutte le sostanze esistenti in natura e di concentrazioni vicine allo zero per tutte le altre sostanze.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Al fine di verificare l'efficacia delle disposizioni introdotte, vale a dire la realizzazione di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ed il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico, entro il 22 dicembre 2021, per le sostanze con SQA rivisti, e il 2027, per le nuove sostanze, l'intervento regolatorio all'esame prevede che le regioni:

- svolgano una attività di monitoraggio per valutare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità;
- forniscano le informazioni relative alle sostanze appartenenti e non all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio, ai fini della definizione di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- rispettino requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi utilizzati ai fini del monitoraggio chimico delle acque, per le sostanze per le quali applicano l'opzione di cui all'art. 78 , comma 3 (scelta di una matrice alternativa).

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di un buono stato chimico delle acque superficiali attraverso l'istituzione dei nuovi SQA sono, pertanto, costituiti da:

- i dati risultanti dalla attività di monitoraggio per il controllo delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie;
- i dati elaborati dall'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;

I dati relativi al monitoraggio delle sostanze chimiche selezionate sulla base di un'accurata analisi delle pressioni e degli impatti, che sarà effettuata entro il 22 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 118 e dell'allegato 3 - sezione C, alla Parte Terza del decreto legislativo 152/06, sono rilevati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'articolo 120 del medesimo decreto n.152 del 2006.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dei principali effetti del presente intervento regolatorio sono i cittadini italiani, in quanto lo stesso intervento si propone di migliorare lo stato di qualità delle acque e di garantire tutti gli usi delle stesse, a fini di tutela della salute umana e dell'ambiente.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Il contenuto dell'intervento regolatorio è stato concordato preventivamente, mediante appositi tavoli tecnici, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il gruppo di lavoro tecnico costituito dagli Istituti scientifici nazionali, (CNR IRSA, Istituto Superiore di Sanità e ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

Le osservazioni più significative espresse dalle parti nel corso delle riunioni tecniche sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione proponente, che le ha fatte confluire nella proposta regolatoria in esame, e sono di seguito, in sintesi, riportate:

- proposte delle regioni che hanno riguardato le matrici utilizzate per il monitoraggio dello stato chimico e degli elementi chimici a sostegno; le metodiche analitiche per le nuove sostanze e le zone di mescolamento;
- proposte del gruppo di lavoro (CNR-IRSA, ISS, ISPRA), che hanno riguardato lo Standard di qualità ambientale per il DDT; la matrice di monitoraggio del mercurio; i limiti di quantificazione metodiche analitiche; il monitoraggio del biota; il monitoraggio degli inquinanti specifici nei sedimenti ed il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo (watch list).

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme europee. La non corretta trasposizione della disposizioni europee in materia di tutela della acque dall'inquinamento (direttiva quadro 2000/60/CE) ha, infatti, già portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per (P. I. 2007/4680), successivamente archiviata in data...

La mancata o non completa trasposizione delle disposizioni europee comporterebbe, inoltre, l'impossibilità di stabilire programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche adeguati ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque superficiali e della verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

In linea generale, per nessuno degli adempimenti disposti dalla direttiva è consentita una discrezionalità quanto alla loro applicazione.

Non sono state, pertanto, valutate, per gli specifici adempimenti previsti dalla direttiva, opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè all'attuazione, a livello legislativo, dei contenuti vincolanti e

facoltativi della direttiva che si recepisce, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge europea 2013 - Secondo semestre). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla non esistenza di soluzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario, l'intervento regolatorio si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni della direttiva europea, a vantaggio della lotta contro l'inquinamento idrico, della tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio in esame, in attuazione delle disposizioni della nuova direttiva europea, prevede:

- l'aggiunta di 12 nuove sostanze, con relativo SQA, nell'elenco delle sostanze chimiche prioritarie così suddivise:
 - sostanze contenute in prodotti fitosanitari: aclonifen, bifenoxyfen, cipermetrina, dicofol, eptacloro, quinoxyfen;
 - sostanze usate in prodotti biocidi: cibutrina, diclorvos, terbutrina;
 - sostanze chimiche industriali: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), esabromociclododecano (HBCDD);
 - sottoprodotti della combustione: diossina e PCB diossina-simili.
- la revisione degli SQA/CMA di 7 sostanze già incluse nell'elenco delle sostanze prioritarie;
- i tempi di esecuzione del monitoraggio per le suddette sostanze;
- l'obbligo di monitoraggio nella matrice biota per talune sostanze;
- l'obbligo di monitoraggio delle sostanze incluse nell'elenco di controllo che sarà definito dalla Commissione Europea al fine di aggiornare la lista di prioritizzazione.

Le predette attività di monitoraggio sono poste a carico delle regioni e delle province autonome.

Non si ravvisano, pertanto, effetti dell'intervento regolatorio sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati, a carico di cittadini e imprese e dei destinatari diretti ed indiretti.

Il nuovo intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di cittadini e imprese e dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dalla sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente. Inoltre, è stabilito che le amministrazioni pubbliche tenute all'adempimento degli obblighi previsti dal nuovo intervento regolatorio dovranno provvedere agli stessi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

E' stato valutato che le disposizioni del nuovo intervento regolatorio non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono, in via principale, le regioni e le province autonome. Ad esse è demandato l'espletamento delle attività più rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dello stato della qualità delle acque che lo stesso provvedimento si prefigge, quali:

- l'applicazione degli standard di qualità ambientale ai fini della identificazione del buono stato chimico delle acque; -
- il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo elaborato dalla Commissione Europea; -
- l'invio all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle informazioni relative alle sostanze appartenenti all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio, ai fini dell'aggiornamento dell'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite.

Altro soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è l'ISPRA cui sono demandati i compiti di:

- aggiornare l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite; -
- assicurare che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio utilizzati dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ai fini del programma di monitoraggio chimico delle acque, siano conformi a determinate specifiche tecniche;
- organizzare programmi di prove valutative per assicurare la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
- coordinare il monitoraggio delle sostanze della lista di controllo definita a livello europeo, ai sensi dell'articolo 8-ter della direttiva con la decisione 2015/495 del 20 marzo 2015;
- elaborare una relazione sulla strategia di monitoraggio di tali sostanze, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, per il successivo invio alla Commissione europea.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, vale a dire il raggiungimento di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ovvero il rispetto dei nuovi SQA per alcune delle "vecchie sostanze" entro il 2021 e degli SQA delle nuove sostanze entro il 2027, nonché l'eliminazione, entro il 31 gennaio 2032, delle nuove sostanze pericolose prioritarie e la graduale diminuzione delle nuove sostanze prioritarie negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nello stesso intervento è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- svolgano una attività di monitoraggio per valutare la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità in siti selezionati sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti ;
- forniscano le informazioni relative alle sostanze appartenenti all'elenco di priorità ricavate dall'attività di monitoraggio ai fini dell'aggiornamento di un inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite;
- rispettino requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi utilizzati ai fini del monitoraggio chimico delle acque.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione

Secondo quanto stabilito all'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente intervento regolatorio, potranno essere adottate misure integrative e correttive dello stesso intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

In particolare, sarà specifico oggetto di valutazione, ai fini della VIR, la tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze indicate nell'elenco di priorità in siti selezionati sulla base dell'analisi delle pressioni e degli impatti ai fini del raggiungimento di un buono stato chimico in tutte le acque di superficie ovvero del rispetto dei nuovi SQA per alcune delle "vecchie sostanze" entro il 2021 e degli SQA delle nuove sostanze entro il 2027, nonché dell'eliminazione, entro il 31 gennaio 2032, delle nuove sostanze pericolose prioritarie e della graduale diminuzione delle nuove sostanze prioritarie negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo in quanto si limita a recepire le disposizioni della direttiva 2013/39/UE.

Relazione tecnico-finanziaria

Il provvedimento all'esame è stato predisposto ai sensi della legge 7 ottobre 2014, n. 154 , recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013(Secondo semestre), al fine di dare attuazione alla direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nelle settore delle acque.

Si tratta una direttiva figlia della direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE emanata in virtù delle disposizioni dell'articolo 16, commi 6 e 7, (Strategie per combattere l'inquinamento idrico) e dell'articolo 8 (Monitoraggio dello stato delle acque superficiali, dello stato delle acque sotterranee e delle aree protette) della direttiva madre.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, con il quale è stata, infatti, trasposta la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE, di cui la direttiva che si va a recepire, come sopra detto, costituisce implementazione. In particolare, vengono modificati gli articoli 74 e 78 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 e le tabelle relative alle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, con relativi Standard di Qualità Ambientale (SQA) previste all'allegato I allo stesso decreto legislativo.

Quanto ai profili finanziari delle disposizioni recate dal presente decreto si precisa quanto segue.

L'articolo 78, come modificato dall'articolo 1, lett. d), del presente provvedimento, estende l'obbligo di monitoraggio, già in capo alle regioni, ad ulteriori 12 sostanze prioritarie e pericolose prioritarie e prevede SQA revisionati per 7 vecchie sostanze (Tab. 1/A allegato 1).

Inoltre, prevede che, in caso di superamento degli SQA, le regioni mettano in atto opportune misure volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico. Si tratta di misure già individuate al Titolo III, Parte Terza del citato decreto n. 152 del 2006, quali, ad esempio, divieti, prescrizioni tecniche, autorizzazioni preventive, ecc. nonché di ulteriori misure che le regioni possono assumere in maniera autonoma. Tanto le attività di monitoraggio che quelle conseguenti al



superamento degli SQUA sono, dunque, attività già poste in capo alle regioni dalle norme vigenti, agli oneri delle quali le regioni faranno fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


Circa, infine, gli adempimenti di cui all'articolo 78-undecies, introdotto all'articolo 1, lettera l), del provvedimento in esame, si precisa che i compiti attribuiti all'ISPRA dal citato articolo rientrano tra le competenze istituzionali di coordinamento tecnici delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, già attribuite a detto Istituto dall'articolo 2 (Compiti istituzionali) dello statuto dell'ISPRA, approvato con decreto ministeriale n. 356/2013.

La verifica di 40 progetti di legge regionali e provinciali per gli effetti dell'art. 17 del d.l. n. 112 del 2008 ha avuto esito

POSITIVO

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Regionali e Locali

- 8 LUG. 2015





TAVOLE DI CONCORDANZA DIRETTIVA 2013/39/UE

DIRETTIVA 2013/39/UE (modifiche alla direttiva 2008/105/CE)	SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1, paragrafo 1	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 1, paragrafo 2 – l'Allegato X della Direttiva 2000/60/CE è sostituito dall'Allegato 1 della Direttiva 2013/39/UE	Art. 1, comma 1, let. n)
Art. 2, paragrafo 1	Art. 1, comma 1, lett. a), b) non costituisce recepimento della direttiva, bensì reca disposizioni necessarie al coordinamento e all'aggiornamento della normativa nazionale.
Art. 2, paragrafo 1	Art. 1, comma 1, let. e c)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 1)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 1
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 1 bis, let. i))	Art. 1, comma 1, let. d), comma 2, let. a)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 1 bis, let. ii))	Art. 1, comma 1, let. d), comma 2, let. b)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 2)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 2, let. c)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 3)	Art. 1, comma 1, lett. d), comma 2 let. d) e commi 3, 4 e 5
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 3 bis)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 6
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 3 ter)	Art. 1, comma 1, let. e)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 4)	Art. 1, comma 1, let. d), comma 7
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. a))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 1 let. a)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. b i) e b iii))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 1, let. b)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. b ii))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 2
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5, let. c))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 1, let. c)
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 5 bis)	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 nonies, comma 3
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 6)	Art. 1, comma 1, let. d), commi 8 e 9
	L' Art. 1, comma 1, let. d), commi 10, 11, 12 e 13 non costituisce recepimento della direttiva, bensì reca disposizioni necessarie al coordinamento e all'aggiornamento della normativa nazionale.
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 7)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 8)	Competenza della Commissione Europea che



	non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 8 bis)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 2 – (Art. 3, par. 8 ter)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 3	Abroga gli articoli della direttiva 2008/105/CE che prevedevano l'elaborazione di linee guida sulla individuazione delle zone di mescolamento e sulla compilazione degli inventari delle sostanze prioritarie in quanto tali documenti sono stati pubblicati
Art. 2, paragrafo 4 – (Art. 7 bis)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 1, let. a))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 decies, comma 1, let. a)
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 1, let. b))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 decies, comma 1, let. b)
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 1, let. c))	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 decies, comma 1, let. c) e comma 2
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 bis, par. 2)	Art. 1, comma 1, let. o)
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, commi 1 e 2)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, comma 3)	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 undecies, commi 1, 2, 3, 4 e 5
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, comma 4)	Art. 1, comma 1, let. f) - Art. 78 undecies, comma 6
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 ter, comma 5)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 8 quater)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 9)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 5 – (Art. 9 bis)	Competenza della Commissione Europea che non necessita di recepimento
Art. 2, paragrafo 6, let. a)	Art. 1, comma 1, let. g) Inoltre è stato modificato il punto A.2.6 per migliorare il coordinamento e all'aggiornamento della normativa nazionale.
Art. 2, paragrafo 6, let. b)	Modifiche dell'allegato 1 della direttiva 2008/105/CE finalizzate all'aggiornamento delle note alla tabella delle sostanze prioritarie
Art. 2, paragrafo 7	Modifiche dell'allegato 1 della direttiva 2008/105/CE finalizzate all'abrogazione di due tabelle che sono state aggiornate con la nuova direttiva
Art. 3	Disposizioni sulla tempistica dell'emanazione della normativa di recepimento della Direttiva 2013/39/UE



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE;

Vista la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica della direttiva del Consiglio 2008/105/CE, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la Parte Terza e l'allegato 1 alla Parte Terza;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE;

Vista legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2013 (Secondo semestre), e, in particolare, l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;



Articolo 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ovvero lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1;”;

b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: “standard di qualità ambientale” sono aggiunte le seguenti: “,denominati anche “SQA”,”;

c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinquies) sono aggiunte le seguenti:

“uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;

uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o “sub phylum”, “classe” o un loro equivalente.”;

d) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

“Articolo 78

(Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)

1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1.



2. Le regioni e le province autonome applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al biota con le modalità di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
- a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;
 - b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di Bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltrare alla Commissione europea. Le stesse regioni e province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso pienamente operativo quanto prima dopo tale data e, comunque, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
 - c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a);
 - d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome:
- a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 per la colonna d'acqua;
 - b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all'articolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le



province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c) per la sostanza pertinente.

5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2. dell'allegato 1 ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.
6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato un SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 ed ai successivi commi 9 e 10.
9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile. Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticità ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dell'elenco di priorità o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attività agricola intensiva, siti contaminati da bonificare,



- discariche e depositi di rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 nei siti interessati da una diffusa attività antropica. Per l'individuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. In ogni caso, l'elenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l'elenco dei siti così selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalità previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8 ter dell'allegato 1. I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui all'articolo 117.
 11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono all'aggiornamento ed all'integrazione degli standard di qualità ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.
 12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.
 13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro 20 anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.”;

e) all'articolo 78-septies (Calcolo dei Valori Medi), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:



“1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come “inferiore al limite di quantificazione” e il “limite di quantificazione” di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.”

f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti:

“Art. 78-nonies

Aggiornamento dei piani di gestione

1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome:
 - a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 78-sexies;
 - b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui all'articolo 78, comma 3:
 - 1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione;
 - 2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a;
 - c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità all'articolo 78, comma 4-bis, se gli intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d'acqua relativi all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per lo SQA stabilito per il biota relativo al DDT e per gli SQA stabiliti per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato I alla Parte Terza.



3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure di cui all'articolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

articolo 78-decies

Disposizioni specifiche per alcune sostanze

1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78 e 116, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:
 - a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;
 - b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
 - c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
2. Le regioni e le province autonome, in coordinamento con le Autorità di bacino, possono riportare, nei piani di gestione dei bacini idrografici, l'entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico.

art.78-undecies

(Elenco di controllo)

1. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di cui alla Decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi le regioni e le province autonome iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.
3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona 20 stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.
4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene effettuato almeno una volta l'anno.
5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purché tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione Europea, per conto dello stesso Ministero, i dati regionali di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finché la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.”

g) il paragrafo A.2.6 (Stato chimico) della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:



"A.2.6 STATO CHIMICO

Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco di priorità, selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4, gli standard di qualità ambientali così come riportati per le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente Allegato.

Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E).

Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.

Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel biota.

Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento ai fine della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di transizione.

Tab. 1/A Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità

(1) N.	(2) Denominazione della sostanza	(3) Numero CAS ¹	(4) SQA-MA ² Acque superficiali interne ³	(5) SQA-MA ² Altre acque di superficie	(6) SQA- CMA ⁴ Acque superficiali interne ³	(7) SQA- CMA ⁴ Altre acque di superficie	(8) SQA Biota ¹²	(9) Identifi- cazione sostanz a ¹⁵
(1)	Alacloro	15972-60-8	0,3	0,3	0,7	0,7		P
(2)	Antracene	120-12-7	0,1	0,1	0,1	0,1		PP
(3)	Atrazina	1912-24-9	0,6	0,6	2,0	2,0		P
(4)	Benzene	71-43-2	10	8	50	50		P
(5)	Difenileteri bromurati ⁵	32534-81-9			0,14	0,014	0,0085	PP
(6)	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) ⁶	7440-43-9	≤0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)	0,2	≤0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)	≤0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)		PP
(6 bis)	Tetracloruro di carbonio ⁷	56-23-5	12	12	non applicabile	non applicabile		E
(7)	Cloroalcani C10-13 ⁸	85535-84-8	0,4	0,4	1,4	1,4		PP
(8)	Clorfeninfos	470-90-6	0,1	0,1	0,3	0,3		P
(9)	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,03	0,1	0,1		P
(9 bis)	Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin ⁷ Dieldrin ⁷ Endrin ⁷ Isodrin ⁷	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	Σ = 0,01	Σ = 0,005	non applicabile	non applicabile		E



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-MA ² Acque superficiali interne ³	SQA-MA ² Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁴ Acque superficiali interne ³	SQA-CMA ⁴ Altre acque di superficie	SQA Biota ¹²	Identificazione sostanza ¹⁵
(9 ter)	DDT totale ^{7,9}	non applicabile	0,025	0,025	non applicabile	non applicabile	50 µg/kg (pesci con meno 5% grassi) 100 µg/kg p.f. (per i pesci con più del 5% grassi)	E
	para-para-DDT ⁷	50-29-3	0,01	0,01	non applicabile	non applicabile		E
(10)	1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	10	non applicabile	non applicabile		P
(11)	Diclorometano	75-09-2	20	20	non applicabile	non applicabile		P
(12)	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	1,3	non applicabile	non applicabile		PP
(13)	Diuron	330-54-1	0,2	0,2	1,8	1,8		P
(14)	Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0005	0,01	0,004		PP
(15)	Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0063	0,12	0,12	30	P
(16)	Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,002	0,05	0,05	10	PP
(17)	Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,02	0,6	0,6	55	PP
(18)	Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,002	0,04	0,02		PP
(19)	Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,3	1,0	1,0		P
(20)	Piombo e composti	7439-92-1	1,2 ¹³	1,3	14	14		P
(21)	Mercurio e composti	7439-97-6			0,07	0,07	20	PP
(22)	Naftalene	91-20-3	2	2	130	130		P
(23)	Nichel e composti	7440-02-0	4 ¹³	8,6	34	34		P
(24)	Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,3	2,0	2,0		PP
(25)	Ottilfenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,01	non applicabile	non applicabile		P
(26)	Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0007	non applicabile	non applicabile		PP
(27)	Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,4	1	1		P



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-MA ² Acque superficiali interne ³	SQA-MA ² Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁴ Acque superficiali interne ³	SQA-CMA ⁴ Altre acque di superficie	SQA Biota ¹²	Identificazione sostanza ¹⁵
(28)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ¹¹	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		PP
	Benzo(a)pirene	50-32-8	1,7 10 ⁻⁴	1,7 10 ⁻⁴	0,27	0,027	5	PP
	Benzo(b)fluorantene	205-99-2	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	0,017	0,017	Cfr. nota 11	PP
	Benzo(k)fluorantene	207-08-9	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	0,017	0,017	Cfr. nota 11	PP
	Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	8,2 10 ⁻³	8,2 10 ⁻⁴	Cfr. nota 11	PP
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	non applicabile	non applicabile	Cfr. nota 11	PP
(29)	Simazina	122-34-9	1	1	4	4		P
(29 bis)	Tetracloroetilene ⁷	127-18-4	10	10	non applicabile	non applicabile		E
(29 ter)	Tricloroetilene ⁷	79-01-6	10	10	non applicabile	non applicabile		E
(30)	Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015		PP
(31)	Triclorobenzeni	12002-48-1	0,4	0,4	non applicabile	non applicabile		P
(32)	Triclorometano	67-66-3	2,5	2,5	non applicabile	non applicabile		P
(33)	Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,03	non applicabile	non applicabile		PP
(34)	Dicofol	115-32-2	1,3 10 ⁻³	3,2 10 ⁻⁵	non applicabile (10)	non applicabile (10)	33	PP
(35)	Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	6,5 10 ⁻⁴	1,3 10 ⁻⁴	36	7,2	9,1	PP
(36)	Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,015	2,7	0,54		PP
(37)	Diossine e composti diossina-simili	Cfr. la nota 10 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE			non applicabile	non applicabile	Somma di PCDD+PCDF+P CB-DL 0,0065 µg.kg ⁻¹ TEQ ¹⁴	PP



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS ¹	SQA-MA ² Acque superficiali interne ³	SQA-MA ² Altre acque di superficie	SQA-CMA ⁴ Acque superficiali interne ³	SQA-CMA ⁴ Altre acque di superficie	SQA Biota ¹²	Identificazione sostanza ¹⁵
(38)	Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,012	0,12	0,012		P
(39)	Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0012	0,04	0,004		P
(40)	Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,0025	0,016	0,016		P
(41)	Cipermetrina	52315-07-8	$8 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-5}$		P
(42)	Diclorvos	62-73-7	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-5}$	$7 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-5}$		P
(43)	Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,0008	0,5	0,05	167	PP
(44)	Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	$2 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$6,7 \cdot 10^{-3}$	PP
(45)	Terbutrina	886-50-0	0,065	0,0065	0,34	0,034		P

Unità di misura: [$\mu\text{g/l}$] per le colonne da (4) a (7); [$\mu\text{g/kg}$ di peso umido] per la colonna (8)

Note alla tabella I/A

- ¹ CAS: Chemical Abstracts Service.
- ² Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
- ³ Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
- ⁴ Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
- ⁵ Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.
- ⁶ Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO₃/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO₃/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO₃/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO₃/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO₃/l).
- ⁷ Questa sostanza non è prioritaria, ma è uno degli altri inquinanti i cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
- ⁸ Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.
- ⁹ Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5),



- 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
- 10 Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per fissare un SQA-CMA.
- 11 Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), lo SQA per il biota e il corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzo(a)pirene può essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.
- 12 Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota è riferito ai pesci. Si può monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice purché lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring è resa disponibile una linea guida italiana con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n.1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (G.U. L. 320 del 3.12.2011).
- 13 Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.
- 14 PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- 15 Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle "direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.

Tab. 2/A Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione

NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA ⁽¹⁾⁽²⁾
	Metalli	mg/kg s.s
7440-43-9	Cadmio	0,3
7439-97-6	Mercurio	0,3
7439-92-1	Piombo	30
	Organo metalli	µg/kg
	Tributilstagno	5
	Policiclici Aromatici	µg/kg



NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA ⁽¹⁾⁽²⁾
120-12-7	Antracene	24
91-20-3	Naftalene	35
	Pesticidi	
309-00-2	Aldrin	0,2
319-84-6	Alfa esaclorocicloesano	0,2
319-85-7	Beta esaclorocicloesano	0,2
58-89-9	Gamma esaclorocicloesano lindano	0,2
	DDT ⁽³⁾	1
	DDD ⁽³⁾	0,8
	DDE ⁽³⁾	1,8
60-57-1	Dieldrin	0,2

Note alla tabella 2/A

- (1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
- (2) In considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
- (3) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

Tab. 3/A Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza

NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA
	Metalli	mg/kg s.s
7440-43-9	Cadmio	0,3
7439-97-6	Mercurio (1)	0,3
7439-92-1	Piombo	30
	Organo metalli	µg/kg
	Tributilstagno	5
	Policiclici Aromatici (1)	µg/kg
50-32-8	Benzo(a)pirene(1)	30
205-99-2	Benzo(b)fluorantene(1)	40
207-08-9	Benzo(k)fluorantene(1)	20
191-24-2	Benzo(g,h,i)perilene(1)	55
193-39-5	Indenopirene(1)	70
120-12-7	Antracene	24
206-44-0	Fluorantene (1)	110
91-20-3	Naftalene	35
	Pesticidi	
309-00-2	Aldrin	0,2
319-84-6	Alfa esaclorocicloesano	0,2
319-85-7	Beta esaclorocicloesano	0,2



NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA
58-89-9	Gamma esaclorocicloesano lindano	0,2
	DDT ⁽²⁾	1
	DDD ⁽²⁾	0,8
	DDE ⁽²⁾	1,8
60-57-1	Dieldrin	0,2
118-74-1	Esaclorobenzene(1)	0,4
	PCB e Diossine(1)	
	Sommat. T.E. PCDD,PCDF ⁽³⁾ (Diossine e Furani) e PCB diossina simili	2 X 10 ⁻³

Note alla tabella 3/A

(1) Sostanze per cui è definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.

(2) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

(3) Elenco congeneri e relativi Fattori di Tossicità Equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB Diossina simili (WHO, 2005):

Congeneri	I-TEF
Policlorodibenzofurani	
2,3,7,8 T4CDD	1
1,2,3,7,8 P5CDD	0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDD	0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDD	0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDD	0,01
OCDD	0,001
Policlorodibenzofurani	
2,3,7,8 T4CDF	0,1
1,2,3,7,8 P5CDF	0,05
2,3,4,7,8 P5CDF	0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDF	0,1
2,3,4,6,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9 H7CDF	0,01
OCDF	0,001



Congeneri PCB Diossina simili	WHO TEF
PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0003
PCB 126	0,1
PCB 169	0,03
PCB 105	0,00003
PCB 114	0,00003
PCB 118	0,00003
PCB 123	0,00003
PCB 156	0,00003
PCB 157	0,00003
PCB 167	0,00003
PCB 170	0,00003
PCB 189	0,00003

h) il paragrafo A.2.6.1 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza è soppresso;

i) la tabella 1/B del paragrafo A.2.7 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza è sostituita dalla seguente:

Tab. 1/B

	CAS	Sostanza	SQA-MA ⁽¹⁾ (µg/l)	
			Acque superficiali interne ⁽²⁾	Altre acque di superficie ⁽³⁾
1	7440-38-2	Arsenico	10	5
2	2642-71-9	Azinfos etile	0,01	0,01
3	86-50-0	Azinfos metile	0,01	0,01
4	25057-89-0	Bentazone	0,5	0,2
5	95-51-2	2-Cloroanilina	1	0,3
6	108-42-9	3-Cloroanilina	2	0,6
7	106-47-8	4-Cloroanilina	1	0,3
8	108-90-7	Clorobenzene	3	0,3
9	95-57-8	2-Clorofenolo	4	1



	CAS	Sostanza	SQA-MA ⁽¹⁾ (µg/l)	
			Acque superficiali interne ⁽²⁾	Altre acque di superficie ⁽³⁾
10	108-43-0	3-Clorofenolo	2	0,5
11	106-48-9	4-Clorofenolo	2	0,5
12	88-73-3	1-Cloro-2-nitrobenzene	1	0,2
13	121-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene	1	0,2
14	100-00-5	1-Cloro-4-nitrobenzene	1	0,2
15	-	Cloronitrotolueni ⁽⁴⁾	1	0,2
16	95-49-8	2-Clorotoluene	1	0,2
17	108-41-8	3-Clorotoluene	1	0,2
18	106-43-4	4-Clorotoluene	1	0,2
19	74440-47-3	Cromo totale	7	4
20	94-75-7	2,4 D	0,5	0,2
21	298-03-3	Demeton	0,1	0,1
22	95-76-1	3,4-Dicloroanilina	0,5	0,2
23	95-50-1	1,2 Diclorobenzene	2	0,5
24	541-73-1	1,3 Diclorobenzene	2	0,5
25	106-46-7	1,4 Diclorobenzene	2	0,5
26	120-83-2	2,4-Diclorofenolo	1	0,2
27	60-51-5	Dimetoato	0,5	0,2
28	122-14-5	Fenitrothion	0,01	0,01
29	55-38-9	Fention	0,01	0,01
30	330-55-2	Linuron	0,5	0,2
31	121-75-5	Malation	0,01	0,01
32	94-74-6	MCPA	0,5	0,2
33	93-65-2	Mecoprop	0,5	0,2
34	10265-92-6	Metamidofos	0,5	0,2
35	7786-34-7	Mevinfos	0,01	0,01
36	1113-02-6	Ometoato	0,5	0,2
37	301-12-2	Ossidemeton-metile	0,5	0,2
38	56-38-2	Paration etile	0,01	0,01
39	298-00-0	Paration metile	0,01	0,01



	CAS	Sostanza	SQA-MA ⁽¹⁾ (µg/l)	
			Acque superficiali interne ⁽²⁾	Altre acque di superficie ⁽³⁾
40	93-76-5	2,4,5 T	0,5	0,2
41	108-88-3	Toluene	5	1
42	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano	10	2
43	95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo	1	0,2
44	88-06-2	2,4,6-Triclorofenolo	1	0,2
45	5915-41-3	Terbutilazina (incluso metabolita)	0,5	0,2
46	-	Composti del Trifenilstagno	0,0002	0,0002
47	1330-20-7	Xileni ⁽⁵⁾	5	1
48		Pesticidi singoli ⁽⁶⁾	0,1	0,1
49		Pesticidi totali ⁽⁷⁾	1	1
50	375-22-4	Acido perfluorobutanoico (PFBA) ⁽⁸⁾	7	1,4
51	2706-90-3	Acido perfluoropentanoico (PFPeA) ⁽⁸⁾	3	0,6
52	307-24-4	Acido perfluoroesanoico (PFHxA) ⁽⁸⁾	1	0,2
53	375-73-5	Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) ⁽⁸⁾	3	0,6
54	335-67-1	Acido perfluorooottanoico (PFOA) ⁽⁸⁾	0,1	0,02

Note alla tabella I/B

⁽¹⁾ Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).

⁽²⁾ Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

⁽³⁾ Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque transizione.

⁽⁴⁾ Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero.

⁽⁵⁾ Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).

⁽⁶⁾ Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 µg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potrà essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e internazionale che ne giustificano una variazione.

⁽⁷⁾ Per i Pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 µg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 µg/l.

⁽⁸⁾ Per le sostanze perfluorate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le Autorità di Bacino, le regioni e le province autonome



elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorità di Bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi progressivi, anche condotti a scopo di studio, abbiano già evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorità di Bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente operativi.

l) il paragrafo A.2.7.1 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:

"A.2.7.1 Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione
Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'allegato 8. Tali standard di qualità ambientale possono essere utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.

Tabella 3/B:

NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA ⁽¹⁾
	Metalli	mg/kg s.s
7440-38-2	Arsenico	12
7440-47-3	Cromo totale	50
	Cromo VI	2
	Policiclici Aromatici	µg/kg s.s.
	PCB totali ⁽²⁾	8

Note alla tabella 3/B

(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).

(2) PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180."

m) il sottopunto 1.4.1, del punto 1.4. "Informazioni per l'analisi di tendenza" del paragrafo A.2.8. ter, della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:



“1.4.1 In attuazione del comma 8 dell’articolo 78, le regioni e le provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:

- a) antracene;
- b) difeniletere bromurato
- c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua);
- d) cloroalcani, C10-13 (7);
- e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);
- f) fluorantene;
- g) esaclorobenzene;
- h) esaclorobutadiene;
- i) esaclorocicloesano;
- l) piombo e composti;
- m) mercurio e composti;
- n) pentaclorobenzene;
- o) benzo(a)pirene;
- p) benzo(b)fluorantene;
- q) benzo(k)fluorantene;
- r) benzo(g,h,i)perilene;
- s) indeno(1,2,3-cd)pirene;
- t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione).
- u) dicofol
- v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS)
- z) chinossifen
- aa) diossine e composti diossina-simili
- bb) esabromociclododecano (HBCDD)
- cc) eptacloro ed eptacloro epossido.”

n) il paragrafo A. 2.8. quater della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:

“A. 2.8. quater
(Numeri UE Sostanze Prioritarie)



Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie

Numer o	Numero CAS ¹	Numero UE ²	Denominazione della sostanza prioritaria ³	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alacloro	
(2)	120-12-7	204-371-1	Antracene	X
(3)	1912-24-9	217-617-8	Atrazina	
(4)	71-43-2	200-753-7	Benzene	
(5)	non applicabile	non applicabile	Difenileteri bromurati	X ⁴
(6)	7440-43-9	231-152-8	Cadmio e composti	X
(7)	85535-84-8	287-476-5	Cloro alcani, C10-13	X
(8)	470-90-6	207-432-0	Clorfenvinfos	
(9)	2921-88-2	220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	
(10)	107-06-2	203-458-1	1,2-dicloroetano	
(11)	75-09-2	200-838-9	Diclorometano	
(12)	117-81-7	204-211-0	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	X
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	
(14)	115-29-7	204-079-4	Endosulfan	X
(15)	206-44-0	205-912-4	Fluorantene	
(16)	118-74-1	204-273-9	Esaclorobenzene	X
(17)	87-68-3	201-765-5	Esaclorobutadiene	X
(18)	608-73-1	210-168-9	Esaclorocicloesano	X
(19)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	
(20)	7439-92-1	231-100-4	Piombo e composti	
(21)	7439-97-6	231-106-7	Mercurio e composti	X
(22)	91-20-3	202-049-5	Naftalene	
(23)	7440-02-0	231-111-4	Nichel e composti	
(24)	non applicabile	non applicabile	Nonilfenoli	X ⁵
(25)	non applicabile	non applicabile	Ottifenoli ⁶	
(26)	608-93-5	210-172-0	Pentaclorobenzene	X
(27)	87-86-5	201-778-6	Pentaclorofenolo	
(28)	non applicabile	non applicabile	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ⁷	X
(29)	122-34-9	204-535-2	Simazina	
(30)	non applicabile	non applicabile	Tributilstagno (composti)	X ⁸
(31)	12002-48-1	234-413-4	Triclorobenzeni	
(32)	67-66-3	200-663-8	Triclorometano (cloroformio)	
(33)	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin	X
(34)	115-32-2	204-082-0	Dicofol	X
(35)	1763-23-1	217-179-8	Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	X
(36)	124495-18-7	non applicabile	Chinossifen	X
(37)	non applicabile	non applicabile	Diossine e composti diossina-simili	X ⁹
(38)	74070-46-5	277-704-1	Aclonifen	
(39)	42576-02-3	255-894-7	Bifenox	



Numer o	Numero CAS ¹	Numero UE ²	Denominazione della sostanza prioritaria ³	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(40)	28159-98-0	248-872-3	Cibutrina	
(41)	52315-07-8	257-842-9	Cipermetrina ¹⁰	
(42)	62-73-7	200-547-7	Diclorvos	
(43)	non applicabile	non applicabile	Esabromociclododecani (HBCDD)	X ¹¹
(44)	76-44-8 / 1024- 57-3	200-962-3 / 213-831-0	Eptacloro ed eptacloro eossido	X
(45)	886-50-0	212-950-5	Terbutrina	

¹ CAS: Chemical Abstracts Service.

² Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

³ Nel fissare gli standard di qualità ambientale, nel caso di gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.

⁴ Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifenil etero (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).

⁵ Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

⁶ Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

⁷ Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.

⁸ Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).

⁹ Si riferisce ai seguenti composti:

7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-



- P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5'-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
- 10 CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela isomerica di cipermetrina, α -cipermetrina (CAS 67375-30-8), β -cipermetrina (CAS 65731-84-2), θ -cipermetrina (CAS 71691-59-1) e ζ -cipermetrina (52315-07-8).
- 11 Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α -esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β -esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ -esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).”

o) al paragrafo A.3.5 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza, dopo le parole: “piano di tutela delle acque” è aggiunto il seguente periodo: “La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell’allegato 1, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, può essere ridotta, purché tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del monitoraggio.”;

p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5, della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla Parte Terza:

1) all’ultima riga, dopo le parole: “Sostanze dell’elenco di priorità”, è inserita la seguente nota (18):

“(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all’anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformità all’articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.”;

2) all’ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola: “acqua” sono aggiunte le seguenti: “e annuale nel biota”;

q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della Sezione A “Stato delle acque superficiali”, della Parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato I alla Parte Terza:



1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e annuale in sedimenti";

2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorità" la nota (14) è sostituita dalla seguente:

"(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformità all'articolo 78 -nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.";

r) al paragrafo A.3.6 della sezione A "Stato delle acque superficiali" della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza, dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." è aggiunto il seguente periodo:

"Eventuali saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI.";

s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituita dalla seguente:

"Tab. 4.5/a – Definizioni dello stato Elevato, Buono e Sufficiente per gli elementi chimici a sostegno"

Stato Elevato	La media delle concentrazioni delle sostanze di sintesi, misurate nell'arco di un anno, sono minori o uguali ai limiti di quantificazione delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Le concentrazioni delle sostanze di origine naturale ricadono entro i livelli di fondo naturale.
Stato Buono	La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell'arco di un anno, è conforme allo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B, lettera A.2.7, del presente allegato e successive modifiche e integrazioni.
Stato Sufficiente	La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell'arco di un anno, supera lo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B lettera A.2.7, del presente allegato e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

